

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO E L'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO PER ATTIVITÀ DI TOSSICOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA INDUSTRIALE.

TRA

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Torino, Corso Bramante, 88/90 (codice fiscale e P. Iva 10771180014), nella persona del Direttore della S.C. Direzione Amministrativa a supporto delle attività assistenziali Dott.ssa Gabriella Sivori, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede medesima dell'Azienda;

E

L'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, di seguito denominata A.O. di Cuneo, con sede legale in Cuneo, via M. Coppino n. 26 (codice fiscale e P. Iva 01127900049), nella persona del Direttore Generale Dott. Franco Ripa domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda s'impegna a fornire le sotto elencate prestazioni a favore dell'A.O. di Cuneo:

- a) - Anatomia Patologica: 5 campionamenti ambientali sulle postazioni personali durante l'attività di riduzione e n. 3 campionamenti ambientali della durata di un'ora cadauna;
- b) - Blocco operatorio: 1 campionamento ambientale durante l'attività del mattino (circa 5 ore);
- c) - Blocco operatorio Specialistico: 1 campionamento ambientale durante l'attività (circa 4 ore);
- d) - Blocco Parto: 1 campionamento ambientale durante l'attività (circa 4 ore).

Tale elenco potrebbe essere oggetto di variazione, sia in aumento che in diminuzione, rispetto al numero di campionamenti indicati e ai rispettivi ambiti.

A seguito della campagna di monitoraggio, l'Azienda dovrà fornire una relazione comprensiva dei risultati ottenuti suddivisi per struttura e mansione e dei relativi certificati di analisi. Inoltre dovrà essere

data evidenza di:

- descrizione della strumentazione utilizzata;
- descrizione dei metodi di campionamento e delle norme tecniche di riferimento;
- dettaglio delle eventuali criticità rilevate

Tale relazione dovrà essere datata e debitamente sottoscritta.

Art. 2 - Modalità di prestazione della consulenza

Le prestazioni di cui all'art. 1 vengono eseguite presso le strutture dell'A.O. di Cuneo dai Tecnici del Servizio di Laboratorio di Tossicologia ed Epidemiologia dell'Azienda, in date da concordare con la S.S. Prevenzione e Protezione dell'A.O. di Cuneo, entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di intervento finalizzata dall'A.O. di Cuneo.

Tutte le attività vengono rese durante il normale orario di servizio.

Art. 3 - Periodicità delle prestazioni

I controlli di cui all'art. 1 del presente atto saranno eseguiti con periodicità stabilita dalla S.S. Prevenzione e Protezione dell'A.O. di Cuneo, in accordo con il Servizio di Laboratorio di Tossicologia ed Epidemiologia Industriale dell'Azienda.

Art. 4 - Modalità di restituzione dei documenti

L'Azienda dovrà inviare la relazione completa (cfr. art. 2) alla S.S. Prevenzione e Protezione dell'A.O. di Cuneo entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei campionamenti. Eventuali criticità dovranno essere anticipate telefonicamente.

Art. 5 - Corrispettivo

L'A.O. di Cuneo si impegna a corrispondere all'Azienda il corrispettivo di cui al vigente "Tariffario di Medicina del Lavoro e Laboratorio di Tossicologia ed Epidemiologia Industriale" vigente all'epoca dell'effettuazione delle prestazioni.

L'A.O. di Cuneo si impegna inoltre a:

- rimborsare le spese di viaggio sostenute dal personale, calcolate nella misura di 1/5 del costo al litro della benzina per il numero di chilometri percorsi per ogni accesso, e le altre spese debitamente documentate;
- rimborsare, a piè di lista, le spese per la refezione del personale tecnico debitamente documentate dall'Azienda.

Tutte le spese sono assoggettate ad IVA come da normativa di riferimento.

Art. 6 - Modalità di pagamento dei corrispettivi

L'Azienda provvede a trasmettere, su base mensile, la rendicontazione delle prestazioni eseguite all'A.O. di Cuneo che provvede all'emissione del relativo ordine e alla sua trasmissione mediante canale NSO.

L'Azienda, sulla base dell'ordine ricevuto, provvederà all'emissione della fattura completa di tripletta (ID, ISSUEDATE, ENDPPOINT). L'A.O. di Cuneo si impegna a disporre il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 7 - Mancata esecuzione delle prestazioni

Qualora le prestazioni di cui all'art.1 già concordate non possano essere eseguite per motivi imputabili all'A.O. di Cuneo, l'Azienda provvede comunque ad addebitare le spese sostenute.

Art. 8- Responsabilità civile

L'Azienda provvede, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai propri consulenti.

Trattandosi di attività svolta in orario di servizio, eventuali infortuni sono coperti dall'I.N.A.I.L.

Art. 9 - Privacy

Le Parti, nelle rispettive qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (ex art. 68 del GDPR) e del D.Lgs.196/03 e successive modifiche, le Linee Guida e prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, alle istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati (ex art. 29 del GDPR) e alla attribuzione di specifici compiti e funzioni ai soggetti designati, ex art. 2 quaterdecies del D. Lgs 196 come novellato dal D.lgs. 101/2018, e, a tal fine si è predisposto quale parte integrante alla presente convenzione, l'Accordo Tecnico Integrativo in materia di sicurezza dei dati e gestione delle violazioni (Data Breach) – (Allegato 1).

La comunicazione dei dati strettamente connessi all'esecuzione della convenzione avverrà nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo.

Art. 10 - Durata della convenzione - recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo, previo accordo scritto tra le Parti, fatto salvo il permanere di tutte

le condizioni normate dal presente atto.

È facoltà delle Parti di richiedere, mediante lettera raccomandata o con PEC, con preavviso di almeno 30 giorni, l'anticipata risoluzione del rapporto.

Qualora in accordo tra le Parti, si rendesse necessario apportare modifiche alle modalità operative disciplinate dal presente atto, si provvederà alla redazione e sottoscrizione di un nuovo protocollo.

Art. 11 - Rinvio normative e Foro

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti. Le eventuali controversie che dovessero sorgere circa l'applicazione della convenzione stessa e che non si potessero dirimere in via amministrativa, verranno risolte in via esclusiva avanti al Foro di Torino.

Art. 12 - Regime fiscale

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico dell'A.O. di Cuneo assolte in modo virtuale (art. 15 DPR n. 642 del 26/10/1972), sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Cuneo n. 55649 del 19/11/2024.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7.8.1990, n. 241 s.m.i.

Per l'A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino
Il Direttore S.C. Direzione Amministrativa a
supporto delle attività assistenziali
Dott.ssa Gabriella SIVORI

Per L'A.O.
Santa Croce e Carle di Cuneo
Il Direttore Generale
Dott. Franco RIPA